



REGOLAMENTO ELETTORALE^(*)

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento Elettorale stabilisce le norme per l'elezione del Consiglio di indirizzo generale e del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi.
2. Le elezioni si svolgono esclusivamente per via telematica.
3. Il Consiglio di indirizzo generale, in conformità a quanto disposto dall'art. 6, comma 1, dello Statuto dell'Ente, è composto da un numero di membri elettivi, definito ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, e successive modificazioni e integrazioni, eletti mediante votazione segreta.
4. Il Consiglio di amministrazione, in conformità con quanto disposto dall'art. 8, comma 1, dello Statuto dell'Ente, è costituito da cinque membri eletti mediante votazione segreta.

Articolo 2

Elettorato attivo e passivo

1. Sono titolari del diritto di elettorato attivo gli iscritti all'Ente e i pensionati diretti che risultino tali alle ore 24 del giorno antecedente la data di indizione delle

elezioni, con esclusione di coloro che hanno presentato domanda di cancellazione dall'Ente a qualsiasi titolo.

Coloro che presentino domanda di iscrizione all'Ente dopo la scadenza sopra indicata, non sono inclusi nell'elettorato attivo.

2. Sono titolari del diritto di elettorato passivo gli iscritti all'Ente che risultino tali secondo quanto disposto dal precedente comma e che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dall'articolo 13 dello Statuto.
3. Gli iscritti che esercitano il diritto di elettorato passivo non possono contestualmente far parte della Commissione Elettorale di cui al successivo articolo 13.

Articolo 3

Indizione delle elezioni

Il Presidente dell'Ente, almeno centoventi giorni prima della data di scadenza del Consiglio di indirizzo generale e del Consiglio di amministrazione in carica, indice le elezioni fissando il periodo elettorale, che deve cadere nei settantacinque giorni precedenti la data di scadenza del mandato elettivo, con individuazione del momento di avvio e del momento di chiusura delle procedure informatiche che danno validità al voto; stabilisce altresì l'eventuale periodo elettorale in seconda convocazione a distanza di non meno di dieci giorni dalla conclusione della prima.

Il periodo elettorale non può essere inferiore a cinque giorni consecutivi, con un minimo di otto ore giornaliere.

Articolo 4

Collegi elettorali

Per l'elezione del Consiglio di indirizzo generale il corpo elettorale è suddiviso in tre Collegi cui gli aventi diritto al voto afferiscono in base alla residenza, così individuati:

- Nord: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna;
- Centro: Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Umbria;
- Sud e Isole: Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Il numero di candidati eleggibile per ciascun Collegio è determinato sulla base del numero degli iscritti, con riferimento all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 103/96 e successive modificazioni e integrazioni, con arrotondamento all'unità intera per ogni frazione inferiore a mille.

Per ogni Collegio gli elettori esprimono preferenze individuali indicando un numero di nominativi tra i candidati corrispondenti a non più di due terzi dei Consiglieri eleggibili assegnati a ciascun Collegio.

Le elezioni del Consiglio di amministrazione si svolgono sulla base di un Collegio Unico nazionale e ogni iscritto avente diritto al voto esprime preferenze individuali indicando non più di quattro nominativi tra i candidati.

Articolo 5

Predisposizione degli elenchi degli elettori e del materiale elettorale

1. Contestualmente alla deliberazione di indizione delle elezioni, il Presidente dell'Ente sottopone alla convalida del Consiglio di amministrazione l'elenco degli aventi diritto al voto, costituito dai nominativi degli iscritti indicati al precedente art. Contestualmente, inoltre, predispone e approva quanto segue:
 - a) circolare illustrativa delle norme per il voto in via telematica e delle procedure per l'elezione del Consiglio di indirizzo generale e del Consiglio di amministrazione;
 - b) avviso di convocazione che verrà spedito a mezzo PEC o lettera raccomandata a ciascun elettore con l'indicazione delle date del periodo elettorale e dei relativi orari, in prima e in seconda convocazione, insieme alle indicazioni utili per lo svolgimento delle elezioni;
 - c) modulo, compilabile in modalità telematica, di mancata ricezione o smarrimento credenziali di accesso al voto;
 - d) il numero degli eleggibili per il Consiglio di indirizzo generale;
 - e) le modalità di presentazione delle candidature e dei Raggruppamenti di Programma di cui al successivo articolo 8;
 - f) lo schema del verbale per le operazioni di voto;
 - g) bando per l'autocandidatura a componente della Commissione Elettorale di cui al successivo articolo 13.
2. Le procedure e i flussi informatici di voto sono gestiti da una società esterna individuata secondo le procedure di legge.

Articolo 6

Convocazione e comunicazioni elettorali

1. Entro cinque giorni dalla indizione delle elezioni il Presidente dell'Ente provvede a dare pubblicità alla convocazione elettorale sul sito internet istituzionale dell'Ente, contenente:
 - a) l'avviso di convocazione di cui all'art. 5, comma 1 lett. b), corredato da quanto previsto alle lett. c), d) ed e) dello stesso art. 5, comma 1;
 - b) la circolare illustrativa di cui all'art. 5, comma 1, lett. a);
 - c) il bando di cui all'art. 5, comma 1, lett. g).
2. Nello stesso termine il Presidente dell'Ente invia a ciascun avente diritto al voto, a mezzo PEC o lettera raccomandata, quanto previsto al comma 1, unitamente alle credenziali per esercitare il diritto al voto.

La convocazione elettorale viene resa nota anche al Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi e ai Presidenti dei Consigli Regionali e Provinciali dell'Ordine degli Psicologi.

Articolo 7

Candidature

1. Gli iscritti all'Ente inviano al Presidio Elettorale di cui al successivo art. 9 la propria candidatura, a pena di irricevibilità, entro il ventesimo giorno dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'indizione delle elezioni, a mezzo PEC, contenente domanda predisposta secondo la modulistica messa a disposizione dall'Ente con allegata autocertificazione, redatta a termini di legge, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, unitamente a copia integrale di un documento di identità in corso di validità.
2. Le candidature devono contenere i dati anagrafici, di iscrizione all'Ente, l'indicazione della candidatura al Collegio di residenza per il Consiglio di indirizzo generale e/o al Consiglio di amministrazione, oltre a contenere l'autocertificazione di possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e indicare la posizione dell'iscritto in relazione all'art. 1 del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996 n. 103. In caso di candidatura da parte di iscritto che svolga anche attività di lavoro dipendente di Amministrazioni pubbliche, come individuate all'art. 1 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, la dichiarazione deve contenere l'impegno alla presentazione, entro e non oltre la data

dell'insediamento di cui al successivo articolo 15, dell'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 7 del richiamato Decreto Legislativo n. 165/2001.

3. Il Presidente, entro il 30° giorno dalla indizione delle elezioni dà comunicazione ai candidati, a mezzo PEC, dell'esito della verifica della regolarità delle candidature effettuata dal Presidio Elettorale.
4. Le candidature non presentate nel rispetto di quanto previsto nei precedenti commi non sono ammesse.
5. Ogni Candidato nella presentazione della candidatura deve dichiarare la sua eventuale appartenenza ad un Raggruppamento di Programma come definito dal successivo articolo 8.

Articolo 8

Raggruppamenti di Programma

1. I candidati possono riunirsi in Raggruppamenti di Programma.
2. I Raggruppamenti di Programma sono formati da candidati che condividono un programma. I Raggruppamenti di programma sono individuati da una denominazione, da un Rappresentante di raggruppamento e da un programma elettorale. Il Rappresentante di Raggruppamento è unico. I Raggruppamenti presentano candidature sia per tutti i tre Collegi elettorali del Consiglio di indirizzo generale, sia per il collegio unico nazionale per l'elezione del Consiglio di amministrazione. Entro i termini per la presentazione delle candidature, il Rappresentante di Raggruppamento di Programma presenta la denominazione del Raggruppamento e il relativo programma, unitamente all'elenco nominativo dei candidati aderenti sia per ciascun dei tre Collegi del Consiglio di indirizzo generale, sia per il collegio unico nazionale del Consiglio di amministrazione.
3. Il numero dei candidati aderenti a un Raggruppamento, per ogni Collegio elettorale del Consiglio di indirizzo generale, nonché per il collegio unico nazionale per l'elezione del Consiglio di amministrazione, non può superare il numero di preferenze esprimibili e deve essere superiore ai tre quarti delle stesse.
4. Ciascun candidato può aderire a un solo Raggruppamento.

5. I candidati appartenenti a un Raggruppamento, compreso il Rappresentante, dovranno in ogni caso presentare individualmente la candidatura, dichiarando contemporaneamente l'adesione al programma del Raggruppamento di appartenenza.
6. In caso di discrepanze fra l'elenco dei candidati presentato dal Rappresentante di Raggruppamento e le dichiarazioni di appartenenza dei singoli candidati, prevale la dichiarazione del singolo candidato circa la sua non appartenenza al Raggruppamento.
7. I nominativi di tutti i candidati sono riportati nel materiale elettorale in ordine alfabetico.
8. I Raggruppamenti di Programma con gli elenchi dei candidati aderenti sono ulteriormente riportati nel materiale elettorale in ordine alfabetico. Parimenti i nominativi dei candidati che non fanno riferimento a Raggruppamenti di Programma sono ulteriormente riportati in ordine alfabetico in uno spazio apposito.

Articolo 9

Presidio Elettorale (PE)

1. Entro venti giorni dall'indizione delle elezioni il Presidente nomina i componenti del Presidio Elettorale (PE) costituito da quattro componenti tecnici:
 - un notaio, Responsabile del PE;
 - il Direttore dell'Ente o un dirigente dell'Ente appositamente delegato;
 - un dipendente dell'Ente;
 - il referente tecnico della società incaricata delle procedure informatiche elettorali.
2. Contemporaneamente alla nomina del PE, il Presidente nomina un supplente del Responsabile del PE.
3. Gli aventi diritto al voto di cui all'art. 5, comma 1, possono esercitare tale diritto presso qualsiasi postazione informatica collegata alla rete internet, all'interno o meno del territorio della Repubblica Italiana.

4. Esclusivamente gli aventi diritto al voto che non hanno l'obbligo di disporre di PEC, che hanno, pertanto, ricevuto la convocazione e le credenziali di voto tramite lettera raccomandata, potranno esercitare il loro diritto al voto anche presso il PE.
5. L'Elettore che, durante il periodo elettorale, dichiara per iscritto di non aver ricevuto le credenziali per l'esercizio del voto o di averle smarrite o deteriorate, può chiedere il rilascio di nuove credenziali presso il PE previa verifica dell'eventuale utilizzo e annullamento delle precedenti.
L'elettore che, prima dell'avvio del periodo elettorale, dichiara di non aver ricevuto le credenziali per l'esercizio del voto o di averle smarrite o deteriorate, può chiedere, esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre i 5 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio del periodo elettorale, il rilascio di nuove credenziali al PE, previo annullamento delle precedenti.

Articolo 10

Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto dovranno svolgersi nell'arco di tempo determinato nel precedente art. 3.
2. Le elezioni si svolgono a voto segreto e senza ammissione di deleghe, salvo quelle previste dalla normativa generale in caso di iscritti con disabilità.
3. Il diritto di voto è esercitabile individualmente da qualsiasi postazione informatica connessa alla rete internet nell'intera finestra temporale di voto stabilita nei termini di cui all'art. 3. Le postazioni informatiche allestite presso il PE, di cui al precedente art. 9, sono disponibili nella stessa finestra temporale.
4. Il voto viene espresso accedendo alla propria area riservata attraverso il sito www.enpap.it e successivamente accedendo all'Area Elezioni inserendo il PIN appositamente generato in applicazione delle procedure informatiche di tutela e garanzia illustrate nella circolare di cui all'art. 6, comma 1, lettera b). Nell'Area Elezioni sono presenti le schede elettorali del Consiglio di indirizzo generale e quelle del Consiglio di amministrazione con i nomi dei Candidati in ordine alfabetico e in ordine di Raggruppamento di Programma.

Articolo 11

Scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche, si svolgono alla presenza dei membri della Commissione Elettorale di cui al successivo art. 13 e avranno inizio senza soluzione di continuità con la chiusura delle operazioni di voto.
2. Il Responsabile del PE accerta preliminarmente il numero complessivo di coloro che hanno votato per la convalida delle elezioni sia per il Consiglio di amministrazione sia per ciascun Collegio del Consiglio di indirizzo generale, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto dell'Ente e dà successivamente inizio alle operazioni di scrutinio.
3. Qualora, invece, dall'accertamento di cui al comma precedente, risulti che il numero dei votanti sia inferiore al quorum previsto dallo Statuto, il Responsabile del PE non procede allo scrutinio e rinvia le operazioni elettorali alla data fissata per la seconda convocazione, per la cui validità non è necessario un numero minimo di votanti.
4. Il Responsabile del PE dà inizio allo scrutinio procedendo prima con quello relativo alla votazione per l'elezione del Consiglio di amministrazione e successivamente a quello per le elezioni del Consiglio di indirizzo generale.

Articolo 12

Verbale e operazioni conclusive

1. Ultimato lo scrutinio, il Responsabile del PE chiude il verbale delle operazioni e ne predispone due copie sottoscrivendole in ogni foglio insieme a tutti i membri del PE.
2. Una copia del verbale viene trasmessa al Presidente dell'Ente a cura del Responsabile del PE.
3. Il Presidente dell'Ente, preso atto dei nominativi eletti, nei dieci giorni successivi all'ultimazione dello scrutinio, comunica loro, a mezzo PEC, l'esito del voto e chiede di inviare entro il termine perentorio di dieci giorni l'accettazione della carica e, ove del caso, la scelta tra quella di componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio di indirizzo generale.

Articolo 13

Commissione Elettorale e decisione delle contestazioni

Il Consiglio di amministrazione, almeno dieci giorni prima dell'avvio del periodo elettorale, nomina la Commissione Elettorale determinandone il trattamento economico e individuandone i cinque componenti tra gli iscritti membri del corpo elettorale non candidati e non componenti del Consiglio di indirizzo generale, del Consiglio di amministrazione, oltre che del Collegio Sindacale uscenti, che abbiano compiuto il quarantesimo anno d'età, abbiano una anzianità di iscrizione di almeno cinque anni e siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 13, commi 1, 2 e 4 dello Statuto.

I cinque membri della Commissione Elettorale sono estratti a sorte, alla presenza del notaio Responsabile del PE, da un elenco in cui confluiscono tutti i nominativi degli iscritti, come individuati al comma precedente, propostisi volontariamente per l'incarico all'esito di apposito bando, della durata di sette giorni, pubblicato a cura del Presidente sul sito dell'Ente entro cinque giorni dall'indizione delle elezioni.

Tutte le questioni inerenti le procedure di voto e le relative contestazioni vengono decise dalla Commissione Elettorale, che ha accesso a tutta la documentazione elettorale prodotta dal PE oltre che alla documentazione prodotta dai candidati e dagli eletti.

Articolo 14

Proclamazione degli eletti

1. La Commissione Elettorale, esaminata la documentazione elettorale prodotta dal PE oltre che dai candidati e dagli eletti, comunica, nei dieci giorni successivi alla ricezione della stessa, l'esito dell'esame.
2. Il Presidente dell'Ente, acquisito l'esito delle procedure di cui al paragrafo precedente, nei cinque giorni successivi, proclamerà eletti i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti.
3. In caso di parità è proclamato eletto l'iscritto con maggiore anzianità di iscrizione all'Ente o, in caso di ulteriore parità, il maggiore di età.
4. La proclamazione è raccolta in apposito verbale e viene resa pubblica mediante avviso affisso nei locali dell'Ente e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente stesso.
5. La proclamazione viene, altresì, comunicata a ciascun eletto a mezzo PEC.

6. I risultati delle elezioni sono comunicati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'iscrizione degli eletti nell'Albo di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al Decreto del Ministero del Lavoro 2 maggio 1996, n. 337.

Articolo 15

Prima convocazione e insediamento delle cariche

Il Presidente uscente dell'Ente, nel rispetto dei termini e delle procedure previste dallo Statuto, entro venti giorni dalla data di proclamazione degli eletti convoca il nuovo Consiglio di indirizzo generale e il nuovo Consiglio di amministrazione presiedendo le relative sedute fino all'avvenuta nomina, rispettivamente, del Coordinatore e del Presidente.

Articolo 16

Norma finale

1. Entro venti giorni dalla data di proclamazione degli eletti a componenti del Consiglio di indirizzo generale e del Consiglio di amministrazione, ogni iscritto può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione Elettorale, che decide in via definitiva nel termine di centoventi giorni dalla presentazione del ricorso stesso. La presentazione del ricorso non sospende la validità delle elezioni.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Codice Civile e del vigente Statuto dell'Ente.